



IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 – Supplemento Ordinario, che ha previsto il finanziamento, per gli anni 2015 e 2016, di misure per il sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center;

VISTO l'articolo 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha previsto il rifinanziamento, per l'anno 2019, delle misure per il sostegno al reddito introdotte dall'articolo 44, comma 7, del d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTA l'istanza di concessione della indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, presentata ai sensi dell'art. 44, comma 7, del d. lgs. n. 148/2015 dalla società IN & OUT S.p.A. a socio unico il 3 maggio 2019 (prot. n. 40/8055 del 6 maggio 2019), in favore dei lavoratori occupati presso le sedi di Fiumicino (Roma) e Taranto, per il periodo dal 2 maggio 2019 al 1° maggio 2020;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3 del 17 giugno 2019, con cui il sopra menzionato trattamento di integrazione salariale straordinario, in deroga alla vigente normativa, è stato concesso in favore dei lavoratori della IN & OUT S.p.A. a socio unico, occupati presso le sedi di Fiumicino (Roma) e Taranto, per il suddetto periodo;

VISTO il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il successivo decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, con cui sono state previste *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTA la circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 8 dell’8 aprile 2020;

VISTA la comunicazione della IN & OUT S.p.A. a socio unico del 3 aprile 2020 (prot. n. 40/7558 del 6 aprile 2020), con cui la predetta società ha richiesto a questa Direzione Generale la sospensione del sopra menzionato trattamento di integrazione salariale straordinario, in deroga alla vigente normativa, a decorrere dal 23 marzo 2020, avendo presentato all’INPS, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, domanda di intervento del Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), causale “COVID-19 Nazionale”, per un periodo di n. 9 settimane, con decorrenza dal 23 marzo 2020 al 24 maggio 2020;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la sospensione del sopra menzionato trattamento di integrazione salariale straordinario, in deroga alla vigente normativa, per la durata di n. 9 settimane, dal 23 marzo 2020 al 24 maggio 2020,

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è sospesa per un periodo di n. 9 settimane, dal 23 marzo 2020 al 24 maggio 2020, l’efficacia del trattamento di integrazione salariale straordinario, in deroga alla vigente normativa, concesso con il Decreto Direttoriale n. 3 del 17 giugno 2019 in favore dei lavoratori della società IN & OUT S.p.A. a socio unico, occupati presso le sedi di Fiumicino (Roma) e Taranto.

ART.2

A decorrere dal 25 maggio 2020, il medesimo trattamento di integrazione salariale straordinario, in deroga alla vigente normativa, tornerà ad avere efficacia fino alla data del 3 luglio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE
Agnese De Luca

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.